

# Archivio

## **CORRIERE DELLA SERA**.it

LA SENTENZA IN MOLTI CASI SCONTI SUI DANNI AGLI STRANIERI: «VIVONO COME IN AFRICA, HANNO SPESE MINORI»

### Incidenti, stop ai risarcimenti beffa

*Indennizzi diversi per il dolore di italiani e immigrati.*

*Milano introduce la parità Il giudice Le tabelle di calcolo in base alle differenti «gabbie risarcitorie» sono sostenute dalle società di assicurazioni Non può esistere una gabbia del dolore a seconda del Paese della vittima*

MILANO - Per quel poco che può essere calcolato allo scopo di essere materialmente risarcito, il dolore per la perdita di un figlio o del fratello pesa in un italiano come in uno straniero europeo o in un migrante da Paesi poveri. Bella scoperta, si dirà. E invece, per ribadirlo a dispetto dell'aria che tira, c'è voluta una sentenza civile del Tribunale di Milano. Che, nel rifiutare il criterio delle «gabbie risarcitorie del dolore» sul modello delle «gabbie salariali» in funzione del costo della vita localmente differente, si è dovuta scostare dal precedente di Cassazione abitualmente invocato dalle assicurazioni intente a sostenere che il risarcimento ai parenti, per la morte di un familiare, debba essere calibrato a seconda che essi vivano «abitualmente in prestigiose città europee» oppure «in scenari africani». La vicenda all'esame della decima sezione civile del Tribunale non era diversa da molte altre ugualmente tristi: una disattenzione in auto, sotto la pioggia a più di 100 km all'ora dove il limite era 70, e di colpo molte vite distrutte o rovinate. Quella di Mohamed B., 30enne egiziano regolarmente in Italia dal 2000, investito all'una di notte del 4 settembre 2005 mentre in bici pedalava su una statale di Pontirolo Nuovo (Bergamo); ma anche quella del suo investitore Angelo B., automobilista che, non fermatosi a prestargli soccorso, veniva successivamente arrestato e patteggiava la pena; e, soprattutto, la vita dei familiari del giovane investito, e cioè la madre, i nove fratelli (molti minorenni), e la moglie rimasta vedova a 23 anni. L'automobilista era troppo veloce, il ciclista però non era sulla pista ciclabile ma troppo in mezzo alla strada, sicché il giudice ritiene corretto individuare un concorso di colpa al 50% nell'incidente, i cui criteri di risarcimento del «danno non patrimoniale» porterebbero alla condanna dell'assicurazione (in questo caso l'Axa spa) a versare in tutto ai parenti circa 400 mila euro. Ma la compagnia, che aveva invece anticipato 100 mila euro, argomenta come spesso le assicurazioni fanno in questi casi e contesta il ricorso alle ordinarie tabelle di calcolo: «Il risarcimento del danno alla persona - propone invece al Tribunale - dovrebbe ispirarsi a criteri diversi a seconda che riguardi un cittadino straniero che abitualmente vive in prestigiose città europee o riguardi un cittadino che arriva in scenari africani», a motivo della «diversità del costo che serve per soddisfare le esigenze elementari e non elementari di vita». Non è una bizzarria isolata, anzi è una tesi che si nutre di un prezioso supporto: la sentenza 1637/00 con la quale la Cassazione, discutendo addirittura di italiani all'interno di Regioni dal maggiore o minore costo della vita, aveva valorizzato il fatto che l'entità compensativa dei risarcimenti

in denaro fosse diversa a seconda dell' area nella quale il denaro è speso, e perciò aveva ritenuto corretto che i Tribunali rapportassero l' importo risarcibile alla realtà socio-economica della provincia del Centro-Sud teatro della causa. Ma ora nella sua sentenza il giudice milanese Bianca La Monica non condivide questa prospettiva «che, giustificando, in relazione al luogo di residenza, differenti criteri di risarcimento per cittadini e per stranieri, sembra proporre una sorta di gabbie risarcitorie del dolore». Il che, valuta la giudice, determina non solo «possibile sostanziale ingiustizia», ma anche «pericolosa incertezza sul piano complessivo: l' aspetto più preoccupante di una giurisprudenza interessata a dove verrà utilizzato l' importo del risarcimento è che, al dove, potrebbero affiancarsi il quando e il come, che pure rilevano rispetto al potere d' acquisto». E ciò creerebbe «pericolose aperture a ogni sorta di arbitrarie previsioni e valutazioni delle possibili scelte del danneggiato». Luigi Ferrarella  
lferrarella@corriere.it

## Ferrarella Luigi

### Pagina 24

(6 gennaio 2009) - Corriere della Sera

Ogni diritto di legge sulle informazioni fornite da RCS attraverso la sezione archivi, spetta in via esclusiva a RCS e sono pertanto vietate la rivendita e la riproduzione, anche parziale, con qualsiasi modalità e forma, dei dati reperibili attraverso questo Servizio. È altresì vietata ogni forma di riutilizzo e riproduzione dei marchi e/o di ogni altro segno distintivo di titolarità di RCS. Chi intendesse utilizzare il Servizio deve limitarsi a farlo per esigenze personali e/o interne alla propria organizzazione.